

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1932

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1989

Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana od all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 26 gennaio 1980, n. 16, nel prevedere l'elevazione dei coefficienti di rivalutazione degli indennizzi in favore dei cittadini che hanno perduto beni in territori già soggetti alla sovranità italiana - eccettuata la zona B dell'ex Territorio libero di Trieste - od all'estero, ha confermato all'articolo 10 la competenza delle Commissioni interministeriali per la determinazione del valore dei beni all'epoca della loro perdita, cui è connessa la liquidazione del relativo indennizzo.

Per quanto riguarda invece la riliquidazione degli indennizzi, la legge stessa, al secondo comma dell'articolo 8, ha demandato diretta-

mente al Ministero del tesoro il compito di effettuare.

Anche la legge 5 aprile 1985, n. 135, ha previsto la riliquidazione di tutti gli indennizzi concessi mediante l'applicazione di un nuovo più elevato coefficiente, comprendendo tra i beneficiari i profughi della zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, ma, anzichè richiamare per tale categoria il secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, ha stabilito la competenza delle Commissioni in ordine alla riliquidazione degli indennizzi, non solo per la suddetta categoria ma anche per quella dei profughi dei territori ceduti alla Jugoslavia.

Tale statuizione comporta un gravoso lavoro, oltre che per l'Amministrazione del tesoro, anche per le Commissioni interministeriali, che devono provvedere a riesaminare le numerose pratiche (circa 35.000) dei profughi giuliano-dalmati, per accertare semplicemente l'esattezza di una elementare operazione aritmetica, consistente nel moltiplicare per il nuovo coefficiente la base di commisurazione dell'indennizzo, deliberata in precedenza, in sede di prima liquidazione, dalle Commissioni stesse.

A ciò aggiungasi che la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), all'articolo 11, comma 31, ha riservato una percentuale non inferiore al 40 per cento della quota annuale di finanziamento per la liquidazione degli indennizzi riferiti ai territori ceduti alla Jugoslavia. La semplice enunciazione di tale riserva può risultare insufficiente a soddisfare la categoria beneficiaria ove non si provveda, con l'urgenza che il caso richiede, alla formulazione di una norma intesa a snellire le procedure e a

porre in grado l'Amministrazione del tesoro di utilizzare la riserva stessa.

Appare quindi evidente che un decisivo vantaggio per l'azione amministrativa, non disgiunto, peraltro, da un contenimento della spesa, si otterrebbe con il conservare alle Commissioni interministeriali per i profughi giuliano-dalmati unicamente la competenza in ordine alla prima liquidazione, poichè solo in questa sede viene svolta la loro azione di esame e di valutazione di documenti, fatti, circostanze, pareri tecnici, eccetera, e non anche in ordine alle riliquidazioni, che si sostanziano, come già detto, in una semplice moltiplicazione della base di commisurazione dell'indennizzo per un coefficiente stabilito per legge.

Per quanto concerne quindi la riliquidazione degli indennizzi, occorre modificare il terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, eliminando le parole «e le riliquidazioni» e stabilendo per le medesime riliquidazioni l'applicazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Per conseguire le suddette finalità, è stato predisposto l'allegato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è sostituito dai seguenti:

«La competenza per la liquidazione è devoluta alle Commissioni previste dalle leggi 5 dicembre 1949, n. 1064, 8 novembre 1956, n. 1325, e 18 marzo 1958, n. 269, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti od in titoli di credito, in base alle modalità e ai criteri previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Per le riliquidazioni si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 16».